

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 3 del DPR 235/2007;
- Preso atto che:

1) LA COMUNITA' SCOLASTICA

La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello
alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;

2) LA SCUOLA COME COMUNITA' ORGANIZZATA

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

3) IL RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene l'impegno formativo entro il quale si realizza l'azione educativa. Alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto genitori, studenti ed operatori dedicano impegno particolare i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti che seguono.

4) REGIME DI RECIPROCITA' NEI DIRITTI E DOVERI

I documenti fondamentali d'istituto (carta dei servizi, regolamento d'istituto, Piano dell'Offerta Formativa, programmazioni, ecc) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici. I documenti fondamentali d'istituto sono adeguatamente pubblicizzati e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

5) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA'

LE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

Le responsabilità del personale della scuola sono disciplinate dalle norme richiamate nei punti che seguono.

a) Responsabilità del dirigente scolastico:

→ art. 25 D.L.vo 165/2001: responsabilità gestionale;

→ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Dirigenza dell'area V (dirigenti scolastici) e contratto individuale di lavoro: responsabilità in ordine agli obblighi contrattuali e ai risultati di gestione;

→ D.L.vo 8 1/2008: responsabilità in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

→ art. 2048 Codice Civile (cc), secondo comma, responsabilità in ordine agli aspetti di carattere organizzativo in materia di vigilanza sullo studente minore; art. 361 Codice Penale (omessa denuncia)" [CM Prot n. .3602/PO del 3117/2008].

b) Responsabilità del personale docente e non docente.

→ art. 2048 cc, secondo comma: responsabilità in ordine alla vigilanza di prossimità sullo studente minore;

→ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL): responsabilità in ordine agli obblighi contrattuali;

→ articolo 492 e seguenti del D.L.vo 297/1994 (Testo Unico sull'istruzione) con le modifiche apportate dall'art. 2 comma I della Legge 25 ottobre 2007 n. 176: responsabilità in ordine agli obblighi professionali di natura non contrattuale.

→ art. 19 D.L.vo 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro): responsabilità in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i casi in cui il personale in parola è equiparato alla figura del "preposto" (art. 2, comma I lett. "e" del decreto citato);

LE RESPONSABILITÀ DEI GENITORI/AFFIDATARI

→ art. 30 della Costituzione Art. 30 "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio....": responsabilità in ordine all'obbligo scolastico (per gli aspetti di dettaglio: DM n° 139 del 22/8/2007 e delibere regionali sul calendario scolastico);

→ art, 2048 cc, primo comma "....**La responsabilità del genitore (..) e quella del precettore (...) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984)...**" [dalla CM Prot n. 3602/PO del 31/7/2008]: responsabilità educativa.

LE RESPONSABILITÀ DELLO STUDENTE

→ codici civile e penale, per le responsabilità conseguenti ai comportamenti illeciti, con le eventuali attenuazioni derivanti dallo stato di minore;

→ D.P.R. del 24 Giugno 1998, n. 248, come modificato dal D.P.R. del 21/11/2007 n. 235 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria": responsabilità in ordine ai doveri scolastici.

→ Articolo 20 D.L.vo 81/2008 (obblighi dei lavoratori): responsabilità in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle attività in cui lo studente è equiparato alla figura del "lavoratore" (art , comma1, lettera "a")

Il genitore, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, assume impegno:

a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate;

b) a sollecitarne l'osservanza da parte dell'alunno/studente.

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.

6) DISCIPLINA

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

a) le infrazioni disciplinari da parte dell'alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;

b) nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);

c) il regolamento d'istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione.

7) PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di composizione obbligatoria; la procedura di composizione obbligatoria comprende:

a) segnalazione di inadempienza, tramite "avviso", se prodotta dalla scuola, "reclamo" se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta.

b) accertamento; una volta prodotto l'avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;

c) ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera "b", il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;

d) informazione; il ricevente è obbligato ad informare l'emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità allegato in duplice copia:

- **UNA COPIA DA TRATTENERE** da parte del genitore;
- **UNA COPIA DA RESTITUIRE** alla scuola firmata.